

XVIII legislatura

**A.S. 2636:**

**"Disposizioni in materia di giustizia e  
di processo tributari"**

Luglio 2022

n. 323



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2636: "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari"». NL323, luglio 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Disposizioni in materia di giustizia tributaria</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Disposizioni in materia di processo tributario</i> ).....	26
Articolo 3 ( <i>Copertura finanziaria</i> ) .....	30
Articolo 4 ( <i>Disposizioni transitorie e finali</i> ) .....	34



## **Articolo 1** ***(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)***

Il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 545 del 1992, il quale disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione:

- alla lettera a) introduce il nuovo articolo 1-*bis* e stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari, oltre che dai giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge n. 183 del 2011. Questi ultimi giudici attualmente in organico eserciteranno pertanto le proprie attribuzioni sino al completamento della loro carriera, accompagnando la giurisdizione tributaria verso l'esercizio esclusivo da parte di magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dagli articoli da 4 a 4-*quater* del decreto legislativo n. 545 del 1992, come disposti dalle lettere c) e d) del comma in esame. Il nuovo articolo 1-*bis* determina l'organico dei magistrati tributari in 450 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le commissioni tributarie regionali;

- alla lettera b) modifica l'articolo 3, prevedendo che i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i nuovi magistrati tributari professionali oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo. Inoltre, vengono modificati i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi, sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del decreto legislativo n. 545 del 1992 con quello alle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 11 del medesimo decreto dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo in esame;

- alla lettera c) modifica l'articolo 4 che disciplina i giudici delle commissioni tributarie provinciali, stabilendo che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento. Il concorso è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici (rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale), una prova pratica (redazione di una sentenza tributaria), nonché in una prova orale. I componenti della commissione esaminatrice per il colloquio in lingua straniera sono nominati con decreto del MEF, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, fra i docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale, i quali partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti di conoscenza della lingua tedesca previsti dal D.P.R. n. 752 del 1976;

- alla lettera d) introduce tre nuovi articoli al decreto legislativo n. 545 del 1992.

L'articolo 4-*bis* detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario: laurea in giurisprudenza, cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili; condotta incensurabile; non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso in argomento; altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

L'articolo 4-*ter* disciplina l'indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. In considerazione del numero di domande di partecipazione presentate, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente a Roma e in altre sedi, a condizione che sia assicurato il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con dette sedi. In tal caso, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo

svolgimento delle prove nella sede di Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari professionali ovvero tra i giudici tributari "togati" (ovvero tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari) in servizio o a riposo presenti nel ruolo di cui all'articolo 1-bis, comma. Tra questi componenti, uno deve avere un'anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo del Ministero dell'economia e delle finanze dell'Area funzionari. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Ai magistrati nominati nell'eventuale comitato di vigilanza si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di 50 euro, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e confluiranno nell'apposto capitolo di spesa relativo alla missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del MEF. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La misura del contributo è aggiornata ogni tre anni in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'articolo 4-*quater* disciplina la nomina e la composizione della commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e della prova orale. La commissione è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed è composta dal presidente di una commissione tributaria regionale, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Per ciascun componente è nominato un supplente. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e sono assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, che disciplina lo svolgimento del concorso di ammissione in magistratura. La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il MEF e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del MEF;

- alla lettera e) modifica l'articolo 5 sulla base della nuova disciplina di accesso alla magistratura tributaria. La disposizione prevede che i componenti delle commissioni tributarie regionali e di secondo grado siano nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico alla data del 1° gennaio 2022;
- alla lettera f) disciplina l'assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro. La disposizione, recata dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 6, è connessa all'introduzione, per effetto dell'articolo 2 del disegno di legge in esame (vedi infra), della competenza per valore del giudice monocratico. Il successivo comma 1-*ter* consente, nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla commissione tributaria in altra composizione, di rimettere l'assegnazione al presidente della sezione affinché venga rinnovata;
- alla lettera g) eleva da settantadue a settantacinque anni il requisito di età che i componenti delle commissioni tributarie non debbano aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera d);
- alla lettera h) stabilisce che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità;
- alla lettera i) modifica le norme sui procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie recate dall'articolo 9. Alla luce delle modifiche sinora descritte viene previsto che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- alla lettera l) si modifica l'articolo 11 che disciplina la durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento. Il comma 1 viene modificato al fine di confermare che la nomina a una delle funzioni non dà luogo a un rapporto di pubblico impiego con riferimento ai componenti delle commissioni tributarie presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico (escludendo pertanto i giudici tributari a tempo pieno assunti mediante concorso dall'ambito di applicazione della norma). Il comma 2 stabilisce che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età e non più a 75 anni (la disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'A.S. 2636, vedi infra).

Con le modifiche al comma 4 viene previsto che i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. Il nuovo comma 4-*bis* stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel successivo comma 4-*ter*, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla successiva lettera r) (vedi infra) del comma 1 in esame.

Il nuovo comma 4-*bis* prevede altresì che in caso di vacanza di posti in una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie presso una sede giudiziaria, il Consiglio di presidenza bandisca, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interPELLI per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interPELLO e giudici che ricoprono una funzione superiore. Il successivo comma 4-*ter* disciplina le modalità per l'assegnazione degli incarichi. Ancora, con riferimento all'articolo 11, viene modificato il comma 5 introducendo la disciplina del giudizio di demerito. Tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in due casi: qualora nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare ovvero qualora risulti che il candidato abbia depositato una quota pari o

superiore al 60 per cento dei propri provvedimenti oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione;

- alla lettera m) modifica l'articolo 13 che disciplina il trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie. In particolare, viene stabilito che il MEF continua a determinare il compenso fisso mensile per i componenti delle commissioni tributarie presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, ai quali continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui;

- alla lettera n) con l'inserimento dell'articolo 13-*bis* disciplina il trattamento economico dei magistrati tributari a tempo pieno assunti mediante concorso. Il comma 1 di tale disposizione prevede che ai nuovi magistrati tributari reclutati per concorso vengano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari. Il comma 2 del nuovo articolo 13-*bis* precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all'anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella nuova tabella F-*bis* allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992, fatta salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari:

TABELLA F-*bis*

**Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.m. 6 agosto 2021**

**Magistratura tributaria**

Qualifica	Stipendio annuo lordo
Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina	81.416,65
Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina	69.466,05
Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina	61.880,87
Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina	54.295,69
Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina	39.122,06

**La RT** certifica che la norma introduce le necessarie modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione dei relativi uffici di segreteria, al fine di dare attuazione al progetto di riforma strutturale della giustizia tributaria, nel rispetto degli adempimenti e delle scadenze previsti nel Piano nazionale di ripresa e resistenza.

In particolare, il nuovo articolo 1-*bis* del D.Lgs. n. 545/1992, istituisce l'ordine giudiziario tributario, che è composto:

- dal nuovo organico dei magistrati tributari di ruolo, che verranno assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante apposito concorso pubblico per esami;
- dai giudici tributari presenti, alla data del 1° gennaio 2022, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, che pertanto diventerà un ruolo ad "esaurimento".

#### Trattamento economico dei giudici tributari onorari

Con riferimento all'organico degli attuali giudici tributari, la cui attività è svolta a carattere onorario, si rappresenta quanto segue in ordine alle valutazioni di tipo finanziario.



Il trattamento economico di tale categoria di giudici è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 545/1992, ove è previsto che agli stessi venga attribuito un compenso fisso mensile ed uno aggiuntivo, o variabile, che è correlato al numero dei ricorsi definiti.

Gli importi dei compensi sono determinati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – ai sensi del citato art. 13 – e vengono liquidati ai giudici tributari con imputazione della spesa a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul capitolo n. 1269 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il compenso fisso mensile spettante a ciascun giudice tributario, come previsto dal D.M. 20 giugno 2019, è determinato nella misura lorda di:

- a) euro 495,00 per il presidente di commissione;
- b) euro 443,00 per il presidente di sezione;
- c) euro 417,00 per il vicepresidente di sezione;
- d) euro 391,00 per il giudice.

Il compenso variabile corrisposto ai giudici è invece determinato dal D.M. 24 marzo 2006, ed è pari a euro 100,00 per ogni ricorso o appello definito, oltre alla maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere a titolo di rimborso forfetario ai giudici che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione.

Il predetto importo di euro 100,00 viene liquidato ai giudici a seguito dell'emanazione di una sentenza o di altro provvedimento definitivo della controversia, secondo il seguente prospetto di ripartizione:

- a) euro 26,00 per ognuno dei 3 componenti del collegio giudicante (totale euro 78,00);
- b) euro 11,50 per l'estensore del provvedimento;
- c) euro 4,50 per il presidente di commissione;
- d) euro 3,50 per il presidente di sezione;
- e) euro 2,50 per il vice presidente di sezione.

Nel caso in cui la definizione del ricorso o appello avvenga con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, al giudice che lo emana viene liquidato esclusivamente l'importo di euro 12,50.

Oltre al compenso variabile di cui al citato art. 13 del D.Lgs. n. 545/1992, ai giudici tributari viene anche corrisposta una quota di compenso correlata con le entrate derivanti dal contributo unificato versato dalle parti nell'ambito del processo tributario ai sensi dell'art. 13, comma 6-*quater*, del D.P.R. n. 115/2002.

Nella tabella è riportato il costo complessivo che è stato sostenuto dal MEF per la liquidazione dei predetti compensi, nel triennio 2017-2019.

**Tavola n. 1**

<b>Tipologia di costo</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Costo medio</b>
1. Compensi fissi	13.124.734,9	12.398.811,6	13.870.499,5	<b>13.131.348,7</b>
2. Compensi variabili	28.269.344,0	27.371.142,8	24.734.341,9	<b>26.791.609,6</b>
3. CUT	21.603.041,5	21.363.814,8	17.409.976,6	<b>20.125.610,9</b>
<b>Totale</b>	<b>62.997.120,4</b>	<b>61.133.769,2</b>	<b>56.014.818,0</b>	<b>60.048.569,2</b>

In proposito, si osserva che la scelta di tale specifico intervallo temporale è motivata dalla necessità di calcolare la stima del costo "medio" dei giudici tributari prendendo in considerazione un periodo di normale funzionamento della giurisdizione tributaria a livello nazionale.

Infatti, si ritiene che i dati relativi all'ultimo biennio 2020-2021 non possano essere considerati statisticamente significativi a tale scopo, poiché si tratta di anni interessati dalla legislazione emergenziale Covid-19, che ha previsto dei periodi di sospensione dell'attività sia giudiziaria sia accertativa e di riscossione dei tributi da parte degli enti impositori, con effetti significativi sul numero delle sentenze depositate.

La RT afferma che ciò ha determinato anche un significativo calo dei flussi del contenzioso tributario nei due gradi del giudizio di merito, con la conseguente diminuzione, tra l'altro, delle entrate derivanti dal pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte per l'attivazione della controversia tributaria.

Per tale motivo, si può ipotizzare che il costo medio totale sostenuto annualmente dal MEF per il pagamento dei compensi ai giudici tributari sia stimabile in circa 60 milioni di euro.

Nella tabella che segue è riportato, invece, il numero totale dei giudici che hanno svolto l'attività giurisdizionale nello stesso triennio 2017-2019, in base ai quali l'organico medio dei giudici in servizio presso le Commissioni tributarie può essere quantificato in 2.925 unità.

**Tavola n. 2**

<b>Anno</b>	<b>N. giudici</b>
Organico 2017	3.110
Organico 2018	2.927
Organico 2019	2.738
<b>Organico medio</b>	<b>2.925</b>

Conseguentemente, tenuto conto dei dati riportati nelle suddette tabelle, il costo unitario "medio" sostenuto ogni anno dal MEF per il pagamento dei compensi al giudice tributario "onorario" può essere stimato in 20.529 euro (60.048.569,2/2.925 euro).

Ciò premesso si rappresenta, di seguito, l'andamento degli oneri per il personale in questione – già coperto dagli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente – elaborati sulla base delle cessazioni che verranno a determinarsi per il raggiungimento del limite massimo di età per la permanenza in servizio, pari a 70 anni di età, individuato nel nuovo art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 545/1992 e tenuto conto che, non vi saranno più

nuove immissioni nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, pertanto, è destinato a diventare un ruolo ad "esaurimento".

**Tavola n. 2**

<b>Anno</b>	<b>Cessazioni</b>	<b>Organico</b>	<b>Totale oneri (lordo amm.ne) calcolati al costo medio individuale annuo di euro 20.529 (Tavola n. 2)</b>
2022		2.608	53.539.632
2023	118	2.490	51.117.210
2024	702	1.788	36.705.852
2025	95	1.693	34.755.597
2026	100	1.593	32.702.697
2027	103	1.490	30.588.210
2028	109	1.381	28.350.549
2029	99	1.282	26.318.178
2030	86	1.196	24.552.684
2031	101	1.095	22.479.255
2032	110	985	20.221.065
2033	108	877	18.003.933
2034	102	775	15.909.975
2035	108	667	13.692.843
2036	91	576	11.824.704
2037	107	469	9.628.101
2038	76	393	8.067.897
2039	73	320	6.569.280
2040	54	266	5.460.714
2041	37	229	4.701.141
2042	47	182	3.736.278
2043	28	154	3.161.466
2044	27	127	2.607.183
2045	21	106	2.176.074
2046	31	75	1.539.675
2047	26	49	1.005.921
2048	18	31	636.399
2049	7	24	492.696
2050	12	12	246.348
2051	6	6	123.174
2052	5	1	20.529
2053	1	0	0

Sulla base dei dati riportati nella tabella, è utile osservare come il ruolo dei giudici tributari "onorari" sia destinato ad esaurirsi totalmente nell'anno 2052. In particolare, nei primi 5 anni dall'entrata in vigore della riforma cesseranno dal servizio n. 1.118 giudici (43%); dopo 10 anni il numero delle cessazioni si attesta a n. 1.623 giudici (62%).

Stima della spesa da sostenere per l'assunzione dei magistrati di ruolo  
[articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d)]

Con specifico riguardo al nuovo organico dei magistrati tributari di ruolo, il nuovo art. 1-bis del D.Lgs. n. 545/1992 li individua nel numero di n. 450 unità presso le Commissioni tributarie provinciali e di n. 126 unità presso le Commissioni tributarie regionali, per un totale di n. 576 nuovi magistrati la cui assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avverrà mediante apposito concorso pubblico per esami.

La proiezione del numero dei magistrati da assumere a regime tiene conto, in via prudenziale, di una definizione media di circa 215.000 controversie all'anno e di una produttività "media" di ciascun magistrato di ruolo pari a 374 sentenze annue, ossia circa 4,5 volte superiore alla produttività media riscontrata per il giudice onorario.

Produttività giudici onorari vs. giudici di ruolo

	2017	2018	2019
Definizioni	261.532	252.937	227.844
N. giudici onorari	3.110	2.927	2.738
Produttività	84,1	86,4	83,2
N. definizioni stimate			215.000
Produttività media onorari			83,0
<b>Parametro ruolo/onorario</b>			<b>4,50</b>
Stima produttività giudici di ruolo			374
<b>Organico di ruolo necessario</b>			<b>576</b>

Il trattamento economico della nuova magistratura è disciplinato dal nuovo art. 13-bis del D.Lgs. n. 545/1992, ove è previsto che ai magistrati tributari si applicano le disposizioni previste per il trattamento economico dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Il programma di immissione in servizio dei n. 576 nuovi magistrati tributari è così stabilito:

- 1) n. 100 unità nell'anno 2023, mediante apposita procedura di interpello bandita dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, riservata ai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, che alla data dell'entrata in vigore della presente norma siano presenti da almeno 5 anni nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e che alla data di scadenza per la presentazione delle domande non abbiano compiuto i 60 anni di età;
- 2) n. 68 unità in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità da reclutare mediante concorso secondo le modalità di cui al nuovo articolo 4 del D.Lgs. n. 545/1992.

Con specifico riferimento all'assunzione delle 100 unità di cui al punto n. 1), è stato considerato che l'immissione nel nuovo ruolo di cui all'art. 1-bis del D.Lgs. n.

545/1992 riguarderà giudici tributari provenienti da altre magistrature, che non abbiano già compiuto 60 anni di età alla data di scadenza del bando da pubblicare entro il 2022.

A tale riguardo, si rappresenta che su un numero attuale di 1.453 giudici tributari onorari cc.dd. “togati”, in servizio da almeno 5 anni, circa il 49% (n. 711 unità) non potrà partecipare all’interpello per mancanza del presupposto anagrafico.

Inoltre, con riferimento ai potenziali partecipanti all’interpello (n. 742 unità) si rileva che:

- 298 unità (40%) sono ricompresi nella fascia di età di 56-59 anni;
- 268 unità (36%) sono ricompresi nella fascia di età di 51-55 anni;
- 176 unità (24%) sono ricompresi nella fascia di età di 41-50 anni.

Ai fini della quantificazione della spesa relativa sia ai giudici che transitano da altre magistrature di cui al punto n. 1) programmate per l’anno 2023, sia dalle nuove assunzioni di cui al punto n. 2) programmate per gli anni dal 2024 al 2030, si è tenuto conto del trattamento stipendiale iniziale e dei successivi incrementi periodici previsti *ex lege* per i magistrati ordinari.

Peraltro, per quanto attiene il transito dei giudici già togati di cui al punto n. 1) che mantengono il trattamento economico già in godimento, la disposizione – al fine di assicurare la neutralità finanziaria – prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per garantire la corretta allocazione delle risorse dell’ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

Rispetto alla tabella stipendiale dei magistrati ordinari, non è stato considerato l’onere di spesa relativa al giudice in tirocinio per i primi 18 mesi, dal momento che tale profilo non è stato previsto per i nuovi giudici tributari.

Stima di costo unitario per il giudice neoassunto (primi 20 anni)

Anno	Lordo
1	99.124,05
2	99.124,05
3	102.745,71
4	102.745,71
5	123.941,62
6	123.941,62
7	128.967,96
8	128.967,96
9	133.994,30
10	133.994,30
11	139.021,00
12	139.021,00
13	144.047,00
14	173.889,00
15	176.779,00
16	182.674,00
17	182.674,00
18	186.309,00
19	186.309,00
20	210.008,00

In base ai criteri di calcolo sopra indicati, la seguente tabella riporta la proiezione decennale dei costi complessivi a carico del MEF derivanti dall'assunzione dei 576 magistrati che andranno a costituire il nuovo ruolo della magistratura tributaria.

**Tavola n. 4**

Totale oneri in milioni di euro										
		Assunzioni 2023	Assunzioni 2024	Assunzioni 2025	Assunzioni 2026	Assunzioni 2027	Assunzioni 2028	Assunzioni 2029	Assunzioni 2030	Totale
	Unità	100	68	68	68	68	68	68	68	576
	Unità cumulate									
2023	100	9,91								9,91
2024	168	9,91	6,74							16,65
2025	236	10,27	6,74	6,74						23,76
2026	304	10,27	6,99	6,74	6,74					30,74
2027	372	12,39	6,99	6,99	6,74	6,74				39,85
2028	440	12,39	8,43	6,99	6,99	6,74	6,74			48,28
2029	508	12,90	8,43	8,43	6,99	6,99	6,74	6,74		57,21
2030	576	12,90	8,77	8,43	8,43	6,99	6,99	6,74	6,74	65,98
2031	576	13,40	8,77	8,77	8,43	8,43	6,99	6,99	6,74	68,51
2032	576	13,40	9,11	8,77	8,77	8,43	8,43	6,99	6,99	70,88
2033	576	13,90	9,11	9,11	8,77	8,77	8,43	8,43	6,99	73,51
2034	576	13,90	9,45	9,11	9,11	8,77	8,77	8,43	8,43	75,97
2035	576	14,40	9,45	9,45	9,11	9,11	8,77	8,77	8,43	77,50
2036	576	17,39	9,80	9,45	9,45	9,11	9,11	8,77	8,77	81,85
2037	576	17,68	11,82	9,80	9,45	9,45	9,11	9,11	8,77	85,20
2038	576	18,27	12,02	11,82	9,80	9,45	9,45	9,11	9,11	89,04
2039	576	18,27	12,42	12,02	11,82	9,80	9,45	9,45	9,11	92,35
2040	576	18,63	12,42	12,42	12,02	11,82	9,80	9,45	9,45	96,02
2041	576	18,63	12,67	12,42	12,42	12,02	11,82	9,80	9,45	99,24
2042	576	21,00	12,67	12,67	12,42	12,42	12,02	11,82	9,80	104,82
2043	576	21,00	14,28	12,67	12,67	12,42	12,42	12,02	11,82	109,31
2044	576	21,00	14,28	14,28	12,67	12,67	12,42	12,42	12,02	111,76
2045	576	21,00	14,28	14,28	14,28	12,67	12,67	12,42	12,42	114,02
2046	576	21,00	14,28	14,28	14,28	14,28	12,67	12,67	12,42	115,88
2047	576	21,00	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	12,67	12,67	117,74
2048	576	21,00	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	12,67	119,35
2049	576	21,00	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	120,96

*Stima della spesa da sostenere per la sistemazione logistica dei magistrati di ruolo.*

In ordine alle spese di funzionamento, nella tabella successiva si riporta l'incremento delle diverse tipologie di costi, quantificato dal competente Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, connessi alla assunzione di nuovi magistrati tributari a tempo pieno, riguardanti:

- le spese per arredo stanze;
- le spese per locazioni passive;
- le spese per pulizie e altri oneri ordinari;
- le spese per cablatura e impianti;
- le spese d'ufficio e di cancelleria;
- le spese per utenze.

**Tavola n. 5**

Tipologia di spesa	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	A regime
<b>N. giudici (unità cumulate)</b>	<b>100</b>	<b>168</b>	<b>236</b>	<b>304</b>	<b>372</b>	<b>440</b>	<b>508</b>	<b>576</b>	<b>576</b>
Arredi (studi dirigenziali)	1.000.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
Locazioni passive	449.930,00	755.882	1.061.834	1.367.787,	1.673.739,	1.979.692,00	2.285.644,	2.591.596,	2.591.596,
Pulizie e altri oneri ordinari	102.500,00	172.200,00	241.900,00	311.600,00	381.300,00	451.000,00	520.700,00	590.400,00	590.400,00
Cablatura	19.300,00	32.424,00	45.548,00	58.672,00	71.796,00	84.920,00	98.044,00	111.168,00	111.168,00
Cancelleria e minute spese	18.800,00	31.584,00	44.368,00	57.152,00	69.936,00	82.720,00	95.504,00	108.288,00	108.288,00
Spese per utenze	100.000,00	168.000,00	236.000,00	304.000,00	372.000,00	440.000,00	508.000,00	576.000,00	576.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.690.530,00</b>	<b>1.840.090</b>	<b>2.309.650,00</b>	<b>2.779.211,</b>	<b>3.248.771,</b>	<b>3.718.332,00</b>	<b>4.187.892,</b>	<b>4.657.452,</b>	<b>3.977.452,</b>

La RT prosegue riferendo che per consentire lo svolgimento delle nuove procedure di reclutamento dei magistrati tributari, si prevede un congruo stanziamento da iscriverne annualmente su un nuovo capitolo di spesa, da istituire nella missione “Giustizia tributaria” del Dipartimento delle finanze.

Su tale capitolo di spesa confluirà anche il gettito derivante dalla quota di iscrizione di 50 euro pagata dai candidati per la partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla nuova magistratura tributaria.

La proiezione dei costi è stata determinata tenuto conto degli analoghi costi sostenuti dal Ministero della giustizia.

Nella tabella successiva sono riportati i costi stimati dalla citata Amministrazione per un concorso organizzato per n. 8.000 candidati ammessi alle prove scritte e che ha avuto circa 5.000 partecipanti effettivi.

**Tavola n. 6**

Locali sede scritti	600.000
Commissioni + personale Ministero sorveglianza	470.000
carta e stampati + cancelleria	55.000
Facchinaggio	150.000
Schermatura elettronica	16.000
Totale oneri	1.291.000
Stima versamenti in entrata partetipanti concorsi	

Ai sensi del nuovo articolo 4-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 545/92, è prevista a carico del candidato la corresponsione dell’importo di euro cinquanta, a titolo di contribuzione per le spese di svolgimento delle prove concorsuali. Dette somme, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, è previsto dal provvedimento in esame che vengano versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa nell’apposito capitolo della missione “Giustizia tributaria” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ipotizzando un numero di 8.000 partecipanti, ne consegue che l’onere di spesa da imputare al provvedimento in esame per ciascun concorso, si attesta a 891.000 euro per gli anni dal 2023 al 2032, periodo nel quale l’amministrazione è autorizzata ad espletare i concorsi.

**Al riguardo**, con riferimento al computo da parte della RT dei compensi medi dovuti ai giudici onorari ai sensi della normativa vigente, si evidenzia che il relativo



capitolo (n. 1269) previsto in bilancio nello stato di previsione del MEF reca una dotazione di 84,5 milioni annui<sup>1</sup> dunque ben superiore al costo medio indicato in RT in circa 60 milioni annui. Peraltro, il capitolo è diviso in due piani gestionali di cui il quarto corrisponde alle maggiori entrate derivanti dal contributo unificato ed è destinato ai compensi dei giudici tributari: tale piano prevede 24 milioni di euro annui a fronte dei 20 milioni di euro medi stimati in RT nella Tavola n.1. Posto che come si legge nella nota integrativa al bilancio<sup>2</sup> "la previsione delle spese per il personale - retribuzioni e oneri riflessi- è stata effettuata, per singola posizione economica, sulla base della programmazione del personale -in termini di anni persona- che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento -coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione-, tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni previste, e dei parametri retributivi precaricati nel sistema SICO", andrebbe quindi chiarita la correttezza dell'utilizzo del dato di costo medio risultante dal triennio 2017/2019 posto che invece nel triennio 2022/2024 si prevede un costo medio più elevato.

Parimenti, venendo poi alle platee dei giudici considerate dalla RT, posto che ivi è riportato in apposito prospetto (Tavola 2) il dato relativo all'organico dei giudici "onorari" presenti per ciascuna annualità del triennio 2017/2019, pervenendo alla determinazione di un organico medio annuo, va evidenziato che il prospetto non specifica però la composizione in relazione ai relativi incarichi negli organi di giurisdizione, non fornendosi un elemento che sembrerebbe assai significativo ai fini della certificazione della congruità degli oneri di spesa sostenuti dall'Amministrazione relativamente ai comensi variabili, per ogni singola annualità del triennio.

Sulla base di tali parametri, la RT perviene alla esposizione (Tavola 2) per le annualità dell'orizzonte 2022/2053 dell'organico dei giudici onorari. Al riguardo, andrebbe confermato il dato relativo al 2023 per cui nonostante la previsione di abbassamento dell'età massima per la cessazione dall'incarico da 75 a 70 anni di età, vi sarebbero solo 118 cessazioni, mentre la fuoriuscita più ampia avverrebbe solo nel 2024 con 702 cessazioni. Il dato del 2023 sarebbe anche inferiore ai dati mostrati in Tavola 2 relativi al triennio 2017/2019 in cui invece ci sono state cessazioni pari a circa 180 l'anno. Pertanto, appare indispensabile l'acquisizione dei dati certificati idonei a dare conferma della tabella utilizzata dalla RT ai fini della quantificazione delle cessazioni attese, per ciascuna annualità del periodo 2023/2052. A tal fine, fornendosi la distinta evidenziazione delle connotazioni anagrafiche dei giudici onorari ad oggi in servizio presso le commissioni tributarie, in aggiunta a specifiche indicazioni a conferma delle cessazioni per raggiungimento del nuovo limite di età di 70 anni distintamente per le CTP e le CTR ipotizzate dal 2023. Sul punto, si evidenzia che dalla ricognizione dei dati riportati nella Relazione annuale sulla giustizia

---

<sup>1</sup> Il capitolo è intestato a "*Spese per i compensi ai componenti delle commissioni tributarie*" e consta di n. 4 piani gestionali. Lo stanziamento di competenza previsto per il bilancio 2022/2024 è di 84,5 milioni annui.

<sup>2</sup> Cfr. AS 2448 Tab.2-I (MEF), p. 238.

tributaria 2021 (Dati al 2020), i giudici delle CTP tra i 70 e i 75 anni erano 460 e i componenti delle CTR tra i 70 e i 75 anni erano 180<sup>3</sup>.

Venendo poi alla previsione del nuovo ruolo organico dei magistrati della giustizia tributaria, l'integrazione al decreto legislativo n. 545/1992 prevista sempre alla lettera a) ne individua il numero in n.576 nuovi magistrati (n. 450 unità presso le Commissioni tributarie provinciali e di n. 126 unità presso le Commissioni tributarie regionali) la cui assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avverrà mediante appositi concorsi pubblici dal 2024.

Si osserva che la RT assume una produttività media dei giudici a seguito della riforma pari a 4,5 volte quella attuale dei giudici onorari senza fornire alcuna spiegazione circa il procedimento che ha portato a tale risultato. Se da un lato è evidente che a seguito della riforma si determinerà un incremento della produttività dei giudici, d'altra parte andrebbero fornite le fonti di informazione utilizzate, ad esempio comparando il numero di sentenze annue definite da magistrati di altri ruoli. Tra l'altro nel calcolo non si considera che sei magistrati addetti al nuovo Ufficio ispettivo saranno esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali e che anche i quindici magistrati addetti al nuovo Ufficio del massimario potrebbero essere esonerati a discrezione del Consiglio di presidenza. Quindi il numero di 576 magistrati utilizzato dalla RT per stimare le sentenze che potranno essere definite si ridurrebbe di 6-21 unità a seconda del numero di magistrati in esonero.

Va poi evidenziato che nel calcolo si assume un numero di definizioni annue pari a 215 mila quando la media del triennio considerato dalla RT sarebbe di circa 247 mila. Inoltre, la RT considera un parametro medio di produttività pari a 83 anch'esso inferiore al quello medio ritraibile dai dati esposti per il medesimo triennio che risulterebbe 84,5. Utilizzando il parametro di 247 mila definizioni annue e mantenendo comunque la produttività media pari a 4,5 volte quella attuale calcolata però su 84,5 servirebbero circa 650 giudici anziché i 576 stimati.

Andrebbe pertanto confermata la prudenzialità dei dati esposti dalla RT in merito alle definizioni e alla produttività media calcolata sui dati del triennio 2017/2019 sulla base delle "definizioni" registrate<sup>4</sup>, in aggiunta alla esposizione delle ragioni a monte dell'ipotesi che la produttività media dei magistrati di ruolo viene indicata dalla RT pari a 4,5 volte quella dei giudici onorari.

Per i profili di copertura, trattandosi di oneri che troverebbero adeguata compensazione a valere delle risorse già disponibili in bilancio in ragione annua ai

---

<sup>3</sup> Tali dati indicano n. 133 cessazioni per il raggiunto limite di età previsto dalla normativa vigente (75 anni) nel 2022 e n. 137 che sono previsti cessare nel 2023. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione centrale per la Giustizia Tributaria, *Appendice statistica e Guida alla Relazione sul Monitoraggio dello Stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Commissioni tributarie*, Anno 2020, giugno 2021, pagina 154-156.

<sup>4</sup> I dati riportati dalla ultima relazione annuale indicano, relativamente al 2020, un numero di 122.920 sentenze emanate complessivamente da CTP e CTR. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione centrale per la Giustizia Tributaria, *Appendice statistica e Guida alla Relazione sul Monitoraggio dello Stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Commissioni tributarie*, doc. cit., pagina 180.

sensi della legislazione vigente (84,5 milioni di euro annui), nulla da osservare. Ad ogni modo, si rinvia all'articolo 3.

Venendo poi alla quantificazione degli oneri relativi alla integrazione di cui alla lettera n), relativamente al trattamento economico del nuovo ruolo della magistratura tributaria occorre partire dal presupposto che per tale personale di magistratura si applicano le disposizioni previste per il trattamento economico previsto dalla normativa vigente per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Sul punto, dal momento che la RT ipotizza che il programma di immissione in servizio dei n. 576 nuovi magistrati tributari, prevede il reclutamento di n.100 unità già nell'anno 2023, mediante apposita procedura di "interpello" che verrà bandita dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e riservata ai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari che non siano stati collocati in quiescenza, che alla data dell'entrata in vigore del provvedimento in esame siano presenti da almeno 5 anni nel ruolo "unico" e che non abbiano compiuto i 60 anni di età, e n. 68 unità, in ciascuno degli anni 2024/2030, per un totale di n.476 unità, da reclutare mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui alla lettera c) (nuovo articolo 4 del D.Lgs. n. 545/1992), andrebbero fornite rassicurazioni circa la plausibilità del definitivo transito nel 2023 di un numero pari a circa il 10% dei giudici "togati", che sarebbero ad oggi applicati anche alla giurisdizione tributaria. Il che, invero, presuppone la rinuncia da parte degli interessati all'appartenenza alla giurisdizione di origine.

Sul piano finanziario, premesso che la RT conferma che nel calcolo degli oneri unitari da considerare per i magistrati del nuovo ruolo, si è tenuto conto del trattamento stipendiale iniziale e dei successivi incrementi periodici previsti *ex lege* dalla normativa vigente per i magistrati ordinari<sup>5</sup> – ivi precisandosi che, per quanto attiene il transito dei giudici già togati al contingente da reclutare per il 2023, si è espressamente previsto al comma 8 che gli stessi mantengano il trattamento economico già in godimento nella giurisdizione di appartenenza – va sottolineato che l'eventualità del mancato transito nella giurisdizione tributaria anche di sola parte del contingente inizialmente "riservato" ai togati (n.100 unità nel 2023) si rifletterebbe inevitabilmente sul numero dei posti da mettere a concorso nelle annualità successive. Ciò che invero appare suscettibile di determinare un'alterazione delle previsioni di spesa complessive, così come ipotizzate dalla RT per il decennio.

Sempre in merito alle 100 unità provenienti da altre magistrature, si osserva che è fuorviante il computo dei relativi oneri in Tavola n. 4 assumendo il costo unitario per giudice tributario neoassunto. Infatti, da un lato nessun onere si determina direttamente per tali unità, essendo già a carico della finanza pubblica, dall'altro andrebbe stimato l'onere di sostituzione nelle magistrature di provenienza. Tuttavia, tale onere non dovrebbe essere quello di 99.124,05 euro stimato per il giudice tributario neoassunto e

---

<sup>5</sup> La disciplina del trattamento economico del personale di magistratura è regolata dalla legge n. 27 del 1981 e dalla legge n. 425 del 1984.

riportato in Tavola n.4 con riferimento alle suddette 100 unità. Infatti, ove vadano sostituiti magistrati ordinari, l'onere sarà più basso dovendosi tenere conto del tirocinio iniziale di 18 mesi, ove invece si tratti di magistratura amministrativa e contabile, il relativo costo unitario sarebbe più alto. Andrebbe quindi fatta una stima specifica sul punto, traendo dati sulla attuale composizione percentuale tra le varie magistrature in modo da poter proiettare i relativi oneri di sostituzione del personale che opererà per la magistratura tributaria.

A parte questa precisazione sulla colonna delle assunzioni 2023, non vi sono altre osservazioni con riferimento alla esposizione in RT (Tavola n. 4) della evoluzione degli oneri retributivi unitari ivi previsti, in coerenza con la tabella stipendiale dei magistrati ordinari prevista a normativa vigente, per cui non è stato considerato l'onere di spesa relativa al giudice in "tirocinio" per i primi 18 mesi, dal momento che tale profilo non è stato previsto per i nuovi giudici del ruolo della giustizia tributaria.

Comunque, pur riconoscendo che la stima degli oneri si presenta pienamente conforme a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, andrebbe richiesti il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica per il triennio in gestione, nonché i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 della R.G.S<sup>6</sup>.

Per i profili di copertura, ivi trattandosi di nuovi oneri rispetto alla legislazione vigente, si rinvia all'articolo 3.

Inoltre, quanto alla lettera d), venendo anche alla quantificazione da parte della RT degli oneri di spesa da sostenersi per spese di funzionamento, quantificati dal competente Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, connessi alla assunzione di nuovi magistrati tributari a tempo "pieno" per le annualità 2023/2030 (Tavola 5), per cui è prevista una specifica autorizzazione di spesa dall'articolo 3 (colonna C della Tavola 10), andrebbero richiesti i parametri considerati per la quantificazione di ogni onere di spesa per ciascuna annualità, in considerazione della platea dei giudici di cui è previsto il reclutamento del periodo 2023/2030.

Infine, relativamente alla stima riportata in RT in relazione agli oneri previsti per lo svolgimento delle nuove procedure di reclutamento dei magistrati tributari, posto che la RT ipotizza in dettaglio gli oneri di spesa, andrebbero richiesti i parametri considerati nella stima (Tavola 6), dal momento che ivi si fornisce il solo dato relativo alla platea dei partecipanti (n. 8.000 unità).

- alla lettera o) si modifica il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 relativo alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La norma citata prevede che il Consiglio vigili sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e riconosce allo stesso il potere di disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. Con le modifiche viene abrogata la facoltà di esercizio dell'attività ispettiva mediante affidamento

---

<sup>6</sup> Paragrafo 5.

dell'incarico ad uno dei componenti del Consiglio e, allo stesso tempo viene prevista l'istituzione di un Ufficio ispettivo (nuovo comma 2-*bis*) presso l'organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. Secondo la relazione illustrativa la disposizione è volta a garantire una vigilanza efficace sull'attività giurisdizionale svolta presso le commissioni tributarie, disponendo ispezioni nei confronti del personale giudicante. L'Ufficio ispettivo può svolgere, previa intesa con la Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività congiunte presso le commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza. Il trattamento economico dei componenti dell'Ufficio ispettivo, i quali sono esonerati dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, è pari alla metà di quello corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria;

- alla lettera p) introduce l'articolo 24-*bis* nel decreto legislativo n. 545 del 1992 che istituisce l'Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con la funzione di provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle commissioni tributarie provinciali. L'ufficio sostituisce, accentrandone le funzioni, gli attuali uffici del massimario presenti presso tutte le commissioni tributarie regionali, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992 n.545;

- alla lettera q) è abrogato l'articolo 40 (*Ufficio del massimario*) a far data dal 1° gennaio 2023;

- alla lettera r) sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 con due nuove tabelle, la prima (nuova tabella F) recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell'ambito delle commissioni tributarie e la seconda (nuova tabella F-*bis*) recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

- alla lettera s) abroga le tabelle C (contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie), D (ripartizione territoriale del contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie) ed E (criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie) allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992, a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto in esame;

**La RT** riferisce che al fine di garantire l'esercizio efficiente della vigilanza sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 545/1992, il nuovo comma 2-*bis* dello stesso articolo istituisce presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio Ispettivo, al quale sono assegnati n. 6 magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un Direttore, scelti tra coloro che fanno parte dell'ordine giudiziario previsto dal nuovo articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 545/92.

I componenti dell'ufficio di cui sopra sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie, e percepiscono un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 545/1992, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria.

Essendo quest'ultimo importo massimo pari a 72.000 euro lordi (art. 1, commi 310 e 311, della legge 311/2004), il trattamento economico più elevato che può essere corrisposto a ciascun componente dell'Ufficio ispettivo è quantificabile in 36.000 euro lordi annui.

Rileva che ai fini della previsione del maggior costo euro da sostenere è opportuno tener conto dell'eccedenza del compenso unitario di 36.000 euro sopra menzionato rispetto alla media dei compensi percepiti da ciascun giudice, pari a 20.529 euro –

quantificabile in 15.471 euro annui a persona – atteso che i componenti dell'ufficio sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Pertanto, l'incremento di spesa annuale, a partire dall'anno 2023, per n. 6 componenti dell'Ufficio ispettivo è stimabile in euro 93.000 lordi a cui aggiungere l'Irap, per un totale di 101.000 euro annui.

Sulla lettera p) conferma che la riforma istituisce presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un Direttore, che ne è il responsabile, e n. 15 magistrati o giudici tributari scelti tra coloro che fanno parte dell'ordine giudiziario previsto dal nuovo articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 545/92.

I componenti dell'ufficio di cui sopra, che possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie, percepiscono un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 545/1992, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria.

Essendo quest'ultimo importo massimo pari a 72.000 euro lordi (art. 1, commi 310 e 311, della legge 311/2004), il trattamento economico "massimo" che può essere corrisposto a ciascun componente dell'Ufficio del massimario, che svolga anche la funzione giurisdizionale, è comunque quantificabile in 36.000 euro lordi annui.

Pertanto, l'incremento massimo di spesa annuale, a partire dall'anno 2023, per n. 16 componenti dell'Ufficio del massimario nazionale è stimabile nell'importo di euro 576.000 lordi a cui aggiungere l'Irap, per un totale di 625.000 euro annui a decorrere dal 2023.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione inerenti l'istituzione di un Ufficio Ispettivo e di un Ufficio del massimario presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla sostenibilità del funzionamento nuovo organismo a valere delle risorse già previsti ai sensi della legislazione vigente per il citato Consiglio.

In merito al trattamento economico riconosciuto ai magistrati componenti, nulla da osservare circa la ricostruzione degli oneri effettuata dalla RT.

Il comma 2 abroga il comma 311 (*Esclusione dei Giudici tributari del limite ai compensi di 72.000 euro di cui al comma 310(Giudici di Pace)*) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 a far data dal 1° gennaio 2023.

**La RT** non si sofferma sulle norme.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione stabilisce l'abrogazione della norma prevista dalla legge finanziaria 2005, in cui si stabilisce l'applicabilità anche ai giudici tributari del massimale di 72.000 euro annui in compensi, andrebbero richieste rassicurazioni in merito agli eventuali risparmi di spesa

che a suo tempo siano stati contabilizzati in relazione alla norma ora abrogata, che a rigore sarebbero da considerarsi contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Nel qual caso, ne andrebbero quantificati gli oneri in conto minori risparmi e individuata una idonea copertura finanziaria.

Tra l'altro il limite di 72.000 euro è utilizzato dalla RT per quantificare i costi dei componenti dell'Ufficio Ispettivo e dell'Ufficio del Massimario, per cui un eventuale incremento del compenso si ripercuoterebbe anche sui calcoli degli oneri per i componenti di tali uffici.

Il comma 3 prevede una riserva di posti del 15 per cento nei primi tre bandi di concorso (pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge) per l'assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo (c.d. giudici «laici»), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni; c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

Il comma 4 prevede stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge di stabilità 2012 (si veda sopra), e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 545 del 1992, come introdotto dal comma 1 del presente articolo (si veda la relativa scheda). Il transito è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello.

Il comma 5 dispone che per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le Commissioni tributarie regionali e di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.

Il comma 6 prevede che alla procedura di interpello possono partecipare, ai sensi del comma 6, esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti: a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione; b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 7 stabilisce un termine di chiusura della procedura di interpello. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge di stabilità 2012 (si veda sopra) per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati

così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relativamente al divieto, per i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, di concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

Il comma 8 stabilisce che, in caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 545 del 1992, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

Il comma 9 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ad assumere: cento unità di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo (opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili già in servizio presso le commissioni tributarie), e n. 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità, con le procedure concorsuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

**La RT** non si sofferma nello specifico sulle disposizioni.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 3, andrebbe chiarita platea dei giudici tributari "togati", aventi i requisiti ivi previsti dalla norma, individuati all'esito di un'apposita procedura di "interpello", destinati transito nei ruoli organici della giustizia tributaria nel 2023, atteso che se la norma indica il numero in 100 unità, stabilisce poi che il transito dei magistrati ordinari non possa superare le n. 50 unità e, ove optino più di 50 magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne potrà comunque ammettere al transito più di 50.

Sulle altre disposizioni, non ci sono osservazioni.

Il comma 10 istituisce, per le medesime finalità indicate nel comma 9, a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze: due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie. La disposizione autorizza inoltre il MEF ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto: a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze; b) per l'anno 2022, 25 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 15 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze–Direzione della giustizia tributaria e 10 unità da destinare al Consiglio di



presidenza della giustizia tributaria; c) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie.

**La RT** evidenzia che la programmazione delle assunzioni di personale amministrativo da destinare agli uffici centrali del Dipartimento delle finanze, all'organo di autogoverno dei giudici tributari e agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie è così stabilita:

- a) n. 20 unità di personale dirigenziale non generale autorizzate per l'anno 2022, di cui n. 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria delle 107 Commissioni tributarie che attualmente non sono sede dirigenziale e n. 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;
- b) n. 100 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, di cui autorizzate per l'anno 2022 n. 10 unità da destinare all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e n. 15 unità da destinare agli uffici della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, e autorizzate per l'anno 2023 n. 75 unità da destinare agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie;
- c) n. 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area seconda, posizione economica F1, autorizzate per l'anno 2023.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale sono illustrati nella tabella seguente; per l'anno 2022 è stato considerato un rateo di 3 mesi (dal 1° ottobre 2022).

**Tavola n. 7**

<b>QUALIFICA</b>	<b>UNITA'</b>	<b>onere pro capite</b>	<b>Anno 2022 (dal 1° ottobre)</b>	<b>Dal 2023</b>
DIR 2^	20	149.645,32	748.226,61	2.992.906,46
AIII – F1	25	47.269,25	295.432,80	1.181.731,19
AIII – F1	75	47.269,25	-	3.545.193,57
AII – F2	50	41.180,51	-	2.059.025,37
<b>TOTALE</b>	<b>170</b>		<b>1.043.659,41</b>	<b>9.778.856,58</b>

Le predette quantificazioni sono state effettuate sulla base delle retribuzioni *pro capite* di seguito evidenziate.

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE												
Ministero economia e finanze	Stipendio	Tredicesima mensilità	indennità di amministrazione	totale	Oneri riflessi (38,38%)	elemento perequativo con O.R. (32,70%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro capite totale	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC
AIII - F1	22.291,78	1.857,65	5.536,00	29.685,43	11.393,27		41.078,70	4.307,82	45.386,52	1.715,61	167,12	<b>47.269,25</b>
AII - F2	19.132,15	1.594,35	4.353,00	25.079,50	9.625,51	355,11	35.060,11	4.307,82	39.367,93	1.669,20	143,38	<b>41.180,51</b>
RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE												
Ministero economia e finanze	Stipendio + tredicesima	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	elemento perequativo con O.R. (32,70%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro capite totale	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC
Dirigente 2 <sup>a</sup> fascia	45.260,77	12.565,11	23.367,95	81.193,83	31.162,19		23.765,60	7.771,35	143.892,97	5.439,15	313,20	<b>149.645,32</b>

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione della puntuale esposizione in RT dei dati e parametri considerati ai fini della quantificazione dell'onere pro quota per il 2022 e dal 2023, correlati al reclutamento di n. 20 dirigenti di II fascia (dal 2022) e n. 150 unità di personale non dirigenziale, di cui n.100 unità appartenenti alla III Area di inquadramento (Pos. ec. F1) – di cui 25 da reclutarsi nel 2022 e 75 dal 2023 – e n. 50 unità appartenenti alla II Area (Pos. ec. F2) del CCNL comparto ministeri – da reclutarsi, invece, nel 2023 – di cui è stata verificata la piena prudenzialità<sup>7</sup>, nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbero richieste conferme in merito al rateo di spesa previsto per l'anno in corso, dal momento che la RT ipotizza che le procedure di reclutamento previste per il 2022 in relazione alle n. 20 unità dirigenziali di II fascia e alle n. 25 unità di III Area, siano perfezionati entro il 30 settembre.

Inoltre, si rileva che alcun onere è previsto relativamente alle procedure di reclutamento, nonostante la disposizione non escluda l'espletamento di procedure concorsuali, prevedendo che ai reclutamenti possa provvedersi anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Il comma 11 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del MEF, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.

Il comma 12 dispone che sono fatte salve le procedure concorsuali relative alle progressioni in carriera di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

**La RT** si sofferma sul comma 11 certifica che per far fronte all'immediata necessità di attivare le procedure di attuazione della norma, il seguente personale non dirigenziale che si trova in posizione di "comando" presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è inquadrato nella dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

---

<sup>7</sup> In proposito, dalla ricognizione delle tavole del Conto Annuale della R.G.S, aggiornate però al 2020, emerge per la posizione dirigenziale dei II fascia degli appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e finanze, una retribuzione media di circa 122.000 euro annui lordi (lordo stato), di cui 48.000 circa di componenti "fondamentali" (Stipendio, I.I.S., r.i.a. e 13a mensilità) e 73.259 euro di componenti "accessorie" (Straordinario, Indennità fisse e altre accessorie), mentre per i funzionari della III area è indicata una retribuzione media annua di 41.399 euro annui lordi (lordo stato), di cui 27.641 di componenti retributive fondamentali (Stipendio, I.I.S., r.i.a. e 13a mensilità) e 13.758 euro di componenti "accessorie" (Straordinario, Indennità fisse e altre accessorie). Infine, relativamente al personale di II area, la retribuzione media è indicata in circa 35.000 euro lori annui (Lordo Stato), di cui 23.462 euro di componenti "fondamentali" e 11.507 euro di componenti retributive "accessorie". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2020, sul sito internet del Dipartimento.

Al riguardo, nella successiva tabella sono riportate le unità attualmente in servizio in posizione di comando presso l'organo di autogoverno con l'individuazione della tipologia dell'ente di appartenenza e del relativo profilo di inquadramento professionale, nonché dell'attuale inquadramento presso il MEF.

Unità	Ente di provenienza	Liv. di provenienza	Inquadramento MEF
1	Agenzie fiscali	III/F3	III/F3
1	Ministeri	III/F2	III/F2
1	Camere di commercio	Cat. D pos. ec. D3	III/F3
3	Comuni	Cat. D pos. ec. D6	III/F6
		Cat. D pos. ec. D2	III/F2
		Cat. C pos. ec. C2	II/F3

È fatta salva la possibilità per il personale in questione di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, per il rientro presso l'amministrazione di appartenenza.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la prevista stabilizzazione nei ruoli MEF del personale comandato presso la CPGT avviene sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Non considera il comma 12.

**Al riguardo**, andrebbe solo confermata la capienza delle facoltà assunzionali del MEF in relazione alla stabilizzazione del personale in comando, il cui contingente dai dati riportati dalla RT appare comunque esiguo.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 56-57 del D.P.R. 3/1957, l'attivazione dell'istituto del comando implica che le unità interessate continuino ad occupare posto in organico presso l'Amministrazione di appartenenza, restando a carico della medesima – se del medesimo comparto dell'Amministrazione che impiega la risorsa – il relativo trattamento fondamentale, restando a carico della Amministrazione destinataria la corresponsione del solo trattamento accessorio.

Sul comma 12, ritenuto il tenore ordinamentale della norma ivi prevista, non ci sono osservazioni.

Il comma 13 prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individui le sedi delle commissioni tributarie nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell'abbassamento, in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 2.2), del presente articolo (si veda la relativa scheda), dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie da 75 a 70 anni, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge di stabilità 2012 (si veda sopra). Ai giudici di cui al periodo precedente

spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

**La RT** evidenzia che al fine di evitare inefficienze nello svolgimento dell'attività giurisdizionale a seguito dell'abbassamento dell'età massima di permanenza degli attuali giudici tributari, la norma attribuisce al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria il compito di individuare, entro il 30 settembre 2022, le sedi delle Commissioni tributarie presso le quali risulti necessario ricostituire i collegi giudicanti per la trattazione delle controversie.

Allo stesso Organo di autogoverno è consentita l'assegnazione d'ufficio di giudici tributari presso le predette sedi, in regime di applicazione "non esclusiva" rispetto alla sede presso cui gli stessi risultano titolari.

La norma prevede, altresì, che ai giudici interessati dall'applicazione non esclusiva presso le sedi carenti, venga corrisposta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n.545/1992.

I maggiori oneri di spesa sono stati stimati prendendo in considerazione le Commissioni tributarie in cui il numero dei giudici "onorari", a seguito della progressiva cessazione per raggiungimento del nuovo limite di età di 70 anni, risulterà inferiore a n. 3 unità.

Presso tali sedi, infatti, non essendo più possibile la costituzione di un collegio giudicante, si renderà necessaria l'applicazione d'ufficio in numero tale da ricostituire la composizione del collegio di n.3 unità.

Nella successiva tabella è riportata la stima decennale degli oneri di spesa, che sono stati calcolati:

- individuando il numero dei giudici necessari per ripristinare il collegio giudicante presso le Commissioni tributarie interessate;
- prevedendo di corrispondere a ciascuno dei suddetti giudici l'importo fisso mensile aggiuntivo di 100 euro lordi, incrementato dell'Irap 8,5% a carico del MEF, per un totale di euro 1.302,00 annui per giudice al lordo di ogni onere.

**Tavola n. 8**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
n. CCTT	0	5	8	12	15	18	24	30	43	52
n. giudici	0	8	11	16	20	26	34	42	61	85
<b>IMPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.416,00</b>	<b>14.322,00</b>	<b>20.832,00</b>	<b>26.040,00</b>	<b>33.852,00</b>	<b>44.268,00</b>	<b>54.684,00</b>	<b>79.422,00</b>	<b>110.670,00</b>

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si osserva che se per il primo anno di applicazione la stima della RT potrebbe essere corretta, pur non essendo possibile verificarla puntualmente, per gli anni successivi essa sarà inevitabilmente influenzata dai trasferimenti di sede e dalle assegnazioni di sede ai nuovi giudici, per cui le sedi che ad oggi risulterebbero scoperte sulla base di una valutazione prognostica sul raggiungimento del limite di età dei componenti potrebbero non essere più scoperte a

seguito dei cambiamenti intervenuti nel tempo. Si tenga anche conto che ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.gls. 545/1992, non modificato dal disegno di legge in esame, i presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

Peraltro l'andamento annuale del numero dei giudici necessari non sembra seguire l'andamento delle cessazioni di cui alla precedente Tavola n. 2 che pure tiene conto dell'abbassamento dell'età massima da 75 a 70 anni. Infatti se nella precedente Tavola 2 il livello annuo maggiore si avrà nel 2024, nella Tavola n.8 in esame si avrà nel 2031 (+24 rispetto all'anno precedente).

Inoltre, andrebbe chiarito come impatta su tale stima la prevista assunzione di 100 magistrati nel 2023 e di 68 magistrati per ciascun anno dal 2024 al 2030.

## **Articolo 2** ***(Disposizioni in materia di processo tributario)***

Il comma 1 modifica il codice di procedura civile attraverso l'inserimento dell'articolo 363-*bis* (*Principio di diritto in materia tributaria*) che introduce la possibilità per il Procuratore generale presso la Corte di cassazione di richiedere che la Corte proceda a enunciare, nell'interesse della legge, un principio di diritto nella materia tributaria in presenza dei seguenti presupposti: la questione di diritto presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali; la questione di diritto sia nuova o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di cassazione; la questione di diritto per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito. E' poi stabilito che il ricorso del Procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è depositato presso la cancelleria della Corte ed è rivolto al primo presidente, il quale con proprio decreto lo dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al primo comma e se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del ricorso nell'interesse della legge dinanzi alle Sezioni unite ovvero alla Sezione semplice tabellarmente competente per l'enunciazione del principio di diritto (comma 2). Si stabilisce infine che la pronuncia della Corte non abbia effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari (comma 3).

Il comma 2 apporta modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e in particolare:

- alla lettera a) attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore. A tal fine, dopo l'articolo 4 (*Competenza per territorio*) è aggiunto l'articolo 4-*bis* (*Competenza del giudice monocratico*);
- alla lettera b) introduce la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici presupposti. A tal fine, all'articolo 7 (*Poteri delle commissioni tributarie*), il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Non è ammesso il giuramento. La Commissione, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-*bis* del codice di procedura civile, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.";
- alla lettera c) prevede un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che dopo non aver accettato una proposta di conciliazione si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione. A tal fine, il comma 2-*octies*

all'articolo 15(*Spese del giudizio*) è sostituito, ivi prevedendosi che qualora una delle parti ovvero il giudice abbiano formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restino a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del cinquanta per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione;

- alla lettera d) introduce nel decreto legislativo n. 546 del 1992 l'istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario. A tal fine, è inserito l'articolo 48-bis.1 (*Conciliazione proposta dalla Commissione tributaria*) dove si prevede che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la commissione, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione (comma 1) e che la proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse (comma 2). La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa (comma 3). La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente (comma 4). Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (comma 5). La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice (comma 6);
- alla lettera e) si integra l'art. 48-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di tenere conto dell'introduzione, nel processo tributario, della conciliazione su proposta del giudice;
- alla lettera f) al comma 1 dell'articolo 52 (*Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*), è aggiunto, in fine, un periodo in cui si prevede che la sentenza della Commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico di cui all'articolo 4-bis può essere appellata esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. La disposizione non si applica alle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- alla lettera g), si dispone l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice tributario, di una questione di diritto. A tal fine, è inserito l'articolo articolo 62-ter (*Rinvio pregiudiziale*) laddove al comma 1 si prevede che la commissione tributaria provinciale o regionale può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione; si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia; presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali; si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito. Il comma 2 dispone che il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione. Il comma 3 stabilisce che il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al

comma 1. Il comma 4 prevede che se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alle Sezioni unite ovvero alla Sezione semplice tabellarmente competente, in pubblica udienza, per l'enunciazione del principio di diritto. Il comma 5 dispone che il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio. Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Il comma 3 introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario. In particolare, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023:

- alla lettera a) è abrogato il comma 3-*bis* dell'articolo 12 (*Contenzioso in materia tributaria e riscossione*), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in cui è previsto che le somme corrispondenti alle maggiori entrate derivante dal contributo unificato tributario sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, in favore degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13 dell'articolo 37, del decreto-legge n. 98 del 2011) e per la restante metà, con le modalità previste dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 545 del 1992 all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.;
- alla lettera b), ai punti 1) e 2) interviene sui commi 12 e 13 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 abrogandone alcuni periodi conseguenti all'abrogazione di cui alla lettera precedente. Si tratta infatti: della subordinazione dell'incremento della quota variabile del compenso al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data della pronuncia sulla istanza cautelare, ove vi sia stata e della competenza dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria a provvedere al riparto delle somme tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
- alla lettera c) anche al fine di semplificare la procedura di liquidazione dei compensi ai giudici tributari, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2019, siano aumentati del 130%;
- alla lettera d) si prevede che l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato da riconoscere, rispettivamente, al personale amministrativo e a quello dirigenziale, in servizio presso le Commissioni tributarie, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro, in linea con gli emolumenti corrisposti nell'ultimo triennio.

**La RT** nella parte iniziale afferma che il costo unitario medio sostenuto ogni anno dal MEF per il pagamento dei compensi al giudice tributario “onorario” può essere stimato in 20.529 euro (60.048.569,2/2.925 euro). Tale valore medio resta valido anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a) del provvedimento in esame, il quale dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge che regolano l'attribuzione di risorse per la quota aggiuntiva di parte variabile collegata al CUT (riga n. 3 della tavola n. 1) e, contestualmente, ha previsto alla lettera c) del medesimo comma 4, l'incremento degli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2019, nella considerazione che il



predetto incremento, pari al centotrenta per cento, corrisponde al rapporto di spesa tra le predette grandezze, garantendo l'invarianza della spesa complessiva.

Senza nuovi o maggiori oneri è anche la disposizione di cui al predetto comma 4, lettera d), che destina 7 milioni di euro a decorrere dal 2023, ai fondi del trattamento economico accessorio del personale amministrativo (dirigenti inclusi), in servizio presso le commissioni tributarie, in relazione alle abrogazioni di cui alla lettera b). Infatti, a legislazione vigente, tale personale è già destinatario di una pari somma quale quota parte del CUT che viene destinato per norma ai fondi del trattamento economico accessorio. Somme che, pertanto, rientrano anche nei limiti finanziari di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Quindi, si sofferma sul comma 2, lettera a), riferisce che la norma, introducendo il nuovo art. 4-*bis* al D.Lgs. n. 546/1992, ha previsto che le Commissioni tributarie provinciali decidano in composizione monocratica i ricorsi aventi valore a 3.000 euro, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Sono in ogni caso escluse le liti di valore indeterminabile.

Come previsto dalla stessa disposizione, per valore della controversia si intende quello indicato dall'articolo 12, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 546/1992, ovvero l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma di queste ultime.

La RT certifica poi sulla lettera d) che la norma ivi prevista destina 7 milioni di euro a decorrere dal 2023, ai fondi del trattamento economico accessorio del personale amministrativo (dirigenti inclusi), in servizio presso le commissioni tributarie, in relazione alle abrogazioni di cui alla lettera b).

In proposito, evidenzia che, a legislazione vigente, tale personale è già destinatario di una pari somma quale quota parte del CUT che viene destinata ai fondi del trattamento economico accessorio e che, pertanto, la somma rientra nei limiti finanziari di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

**Al riguardo**, si rileva in generale che la RT non si sofferma sulle modifiche processuali di cui all'articolo 2, tranne che per il giudice monocratico.

Invece, andrebbero approfonditi gli effetti dell'introduzione di due nuovi ricorsi presso la Corte di Cassazione: quello per principio di diritto di cui al nuovo articolo 363-*bis* del codice di procedura civile e quello per rinvio pregiudiziale di cui al nuovo articolo 62-*ter* del d.lg.s 546/1992. In particolare, andrebbero valutati gli effetti sul fabbisogno della Corte di Cassazione che già detiene un arretrato in materia tributaria. Mentre il primo tipo di ricorso può essere proposto solo dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione per cui si potrebbe prevedere un numero limitato di ricorsi, il secondo tipo per rinvio pregiudiziale è proponibile da qualunque commissione tributaria provinciale o regionale per cui il numero di ricorsi potrebbe non essere trascurabile. Sui due nuovi ricorsi per principio di diritto e per rinvio pregiudiziale è previsto un filtro di ammissibilità del primo presidente, ma anche

l'impatto di questa attività di valutazione di ammissibilità andrebbe stimato in termini di fabbisogni e adeguatezza delle risorse presenti presso la Corte di Cassazione.

In relazione alle modifiche di cui all'articolo 2, comma 3 con l'abrogazione della destinazione a spesa delle maggiori entrate derivanti dal contributo unificato tributario e l'incremento del 130 per cento dei compensi fissi ai giudici, non sembra riscontrarsi l'asserita corrispondenza di spesa tra le grandezze e quindi l'invarianza di spesa complessiva. Utilizzando i dati della Tavola n.1 della RT, si avrebbe sulla media del triennio 2017-2019 una diminuzione di spesa di 20,13 milioni di euro e un correlato incremento di 17,07 milioni di euro per effetto delle due modifiche. In tal caso i risparmi sarebbero quindi superiori alle maggiori spese. Però prendendo a riferimento solo l'ultimo anno del periodo considerato, il risultato finale sarebbe inverso: le minori spese ammonterebbero a 17,41 milioni mentre le maggiori spese ammonterebbero a 18,03 milioni. Sembra quindi che non vi sia un rapporto stabile tra le due grandezze e le due modifiche provocherebbero risultati variabili, di risparmio o di maggiore spesa.

In relazione all'articolo 2, comma 3, lettera d), non è possibile riscontrare l'invarianza di oneri affermata dalla RT dato che essa non fornisce i valori delle entrate da Contributo unificato tributario finora destinate al personale amministrativo, contrariamente a quanto visto per i giudici. In ogni caso, pur in assenza di dati storici, si può osservare che si sostituisce una spesa variabile in quanto correlata al versamento dei contributi unificati, con una spesa fissa, con conseguenze quindi che potrebbero variare e come visto per i contributi unificati destinati ai giudici, in alcuni anni vi potrebbe essere un risparmio in altri anni una maggiore spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'introduzione del giudice monocratico per le controversie di primo grado aventi valore fino a 3.000 euro, si rinvia all'articolo 4.

### **Articolo 3** ***(Copertura finanziaria)***

La disposizione prevede al comma 1 che agli oneri derivanti dalla presente legge pari a 1.043.660 euro nel 2022, 23.009.208 euro nel 2023, a 29.903.110 euro nel 2024, a 37.481.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.930 euro nel 2027, a 63.434.937 euro nel 2028, a 72.845.577 euro nel 2029, a 82.109.696 euro nel 2030, a 83.992.964 euro nel 2031, a 86.364.141 euro nel 2032, a 88.100.715 euro nel 2033, a 90.567.435 euro nel 2034, a 92.095.433 euro nel 2035, a 96.446.799 euro nel 2036, a 99.790.429 euro nel 2037, a 103.631.079 euro nel 2038, a 106.941.299 euro nel 2039, a 110.615.019 euro nel 2040, a 113.830.603 euro nel 2041 a 119.416.087 euro nel 2042, a 123.901.435 euro nel 2043, a 126.357.527 euro nel 2044, a 128.617.099 euro nel 2045, a 130.475.811 euro nel 2046, a 132.334.523 euro nel 2047, a 133.946.055 euro nel 2048, a 135.557.587 euro a decorrere dal 2049, si provvede:

- quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e per 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
- quanto a 815.140 euro nel 2027, a 7.485.486 euro nel 2028, a 14.863.755 euro nel 2029, a 22.362.380 euro nel 2030, a 22.172.219 euro nel 2031, a 22.285.206 euro nel 2032, a 21.804.648 euro nel 2033, a euro 22.177.410 nel 2034, a 21.488.276 euro nel 2035, a 23.971.503 euro nel 2036, a 25.118.530 euro nel 2037, a 27.398.976 euro nel 2038, a

29.210.579 euro nel 2039, a 31.775.733 euro nel 2040, a 34.231.744 euro nel 2041, a 38.852.365 euro nel 2042, a 42.762.901 euro nel 2043, a 44.664.710 euro nel 2044, a 46.493.173 euro nel 2045, a 47.715.486 euro nel 2046, a 49.040.444 euro nel 2047, a 50.282.454 euro nel 2048, a 51.750.283 euro nel 2049, a 51.503.935 euro nel 2050, a 51.380.761 euro nel 2051, a 51.278.116 euro nel 2052, a 51.257.587 euro a decorrere dal 2053 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

- per la restante parte, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento.

Il comma 2 afferma che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** ribadisce che nella tavola n. 9, sotto riportata, sono esposti i nuovi e maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame e ribadisce le fonti di copertura.

**Tavola n. 9**

Anno	Oneri assunzione nuovo ruolo (Tavola n. 4)	Spese di funzionamento magistrati di ruolo (Tavola n. 5)	Oneri per svolgimento concorsi (Tavola n. 6)	Oneri per Ufficio Ispettivo	Oneri per Ufficio massimario	Oneri assunzione personale amm.vo	Oneri sedi carenza organico	Totale maggiori oneri derivanti dal provvedimento
2022						1.043.660,00		1.043.660,00
2023	9.912.405,00	1.690.530,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	10.416,00	23.009.208,00
2024	16.652.841,00	1.840.090,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	14.322,00	29.903.110,00
2025	23.755.442,00	2.309.650,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	20.832,00	37.481.781,00
2026	30.742.151,00	2.779.211,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	26.040,00	44.943.259,00
2027	39.848.450,00	3.248.771,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	33.852,00	54.526.930,00
2028	48.276.480,00	3.718.332,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	44.268,00	63.434.937,00
2029	57.207.144,00	4.187.892,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	54.684,00	72.845.577,00
2030	65.976.965,00	4.657.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	79.422,00	82.109.696,00
2031	68.508.985,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	83.992.964,00
2032	70.880.162,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	86.364.141,00
2033	73.507.736,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	88.100.715,00
2034	75.974.456,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	90.567.435,00
2035	77.502.454,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	92.095.433,00
2036	81.853.820,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	96.446.799,00
2037	85.197.450,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	99.790.429,00
2038	89.038.100,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	103.631.079,00
2039	92.348.320,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	106.941.299,00
2040	96.022.040,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	110.615.019,00
2041	99.237.624,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	113.830.603,00
2042	104.823.108,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	119.416.087,00
2043	109.308.456,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	123.901.435,00
2044	111.764.548,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	126.357.527,00
2045	114.024.120,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	128.617.099,00
2046	115.882.832,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	130.475.811,00
2047	117.741.544,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	132.334.523,00
2048	119.353.076,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	133.946.055,00
2049	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	135.557.587,00
2050	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	135.557.587,00
2051	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	135.557.587,00
2052	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	135.557.587,00
2053	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	135.557.587,00

Per completezza di informazione, nella Tavola n. 10, di seguito riportata, vengono evidenziati i complessivi effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, ivi inclusi gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione alla minore spesa derivante dal contrarsi della dotazione di personale del ruolo ad "esaurimento", la riforma del settore promossa dal presente provvedimento determina risparmi di spesa per circa 3,3 mln di euro nel 2023, per circa 10,89 mln di euro nel 2024 e per circa 5,2 mln di euro nel 2025, che restano acquisiti a vantaggio dei saldi di finanza pubblica.

Tavola n. 10

Anno	A. Oneri ruolo esaurimento (Tavola n. 2)	B. Oneri assunzione nuovo ruolo (Tavola n. 4)	C. Spese di funzionamento magistrati di ruolo (Tavola n. 5)	D. Oneri per svolgimento concorsi (Tavola n. 6)	E. Oneri per Ufficio Ispettivo	F. Oneri per Ufficio massimario	G. Oneri assunzione personale amm.vo	H. Oneri sedi carenza organico	I. Risorse FRD personale amm.vo	L. Totale somme da iscrivere in bilancio (colonne A-I)	M. Maggiori oneri derivanti dal provvedimento (Colonne B-H)	N. Risorse presenti in bilancio a legislazione vigente	O. Riduzione Fondo articolo 10, comma 5, DL n. 282/2004	P. Riduzione Fondo articolo 1, comma 200, legge n. 190/2014
2022	53.539.632,00						1.043.660,00			54.583.292,00	1.043.660,00	84.500.000,00		
2023	51.117.210,00	9.912.405,00	1.690.530,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	10.416,00	7.000.000,00	81.126.418,00	23.009.208,00	84.500.000,00		
2024	36.705.852,00	16.652.841,00	1.840.090,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	14.322,00	7.000.000,00	73.608.962,00	29.903.110,00	84.500.000,00		
2025	34.755.597,00	23.755.442,00	2.309.650,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	20.832,00	7.000.000,00	79.237.378,00	37.481.781,00	84.500.000,00		
2026	32.702.697,00	30.742.151,00	2.779.211,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	26.040,00	7.000.000,00	84.645.956,00	44.943.259,00	84.500.000,00		145.956,00
2027	30.588.210,00	39.848.450,00	3.248.771,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	33.852,00	7.000.000,00	92.115.140,00	54.526.930,00	84.500.000,00	815.140,00	6.800.000,00
2028	28.350.549,00	48.276.480,00	3.718.332,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	44.268,00	7.000.000,00	98.785.486,00	63.434.937,00	84.500.000,00	7.485.486,00	6.800.000,00
2029	26.318.178,00	57.207.144,00	4.187.892,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	54.684,00	7.000.000,00	106.163.755,00	72.845.577,00	84.500.000,00	14.863.755,00	6.800.000,00
2030	24.552.684,00	65.976.965,00	4.657.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	79.422,00	7.000.000,00	113.662.380,00	82.109.696,00	84.500.000,00	22.362.380,00	6.800.000,00
2031	22.479.255,00	68.508.985,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	113.472.219,00	83.992.964,00	84.500.000,00	22.172.219,00	6.800.000,00
2032	20.221.065,00	70.880.162,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	113.585.206,00	86.364.141,00	84.500.000,00	22.285.206,00	6.800.000,00
2033	18.003.933,00	73.507.736,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	113.104.648,00	88.100.715,00	84.500.000,00	21.804.648,00	6.800.000,00
2034	15.909.975,00	75.974.456,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	113.477.410,00	90.567.435,00	84.500.000,00	22.177.410,00	6.800.000,00
2035	13.692.843,00	77.502.454,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	112.788.276,00	92.095.433,00	84.500.000,00	21.488.276,00	6.800.000,00
2036	11.824.704,00	81.853.820,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	115.271.503,00	96.446.799,00	84.500.000,00	23.971.503,00	6.800.000,00
2037	9.628.101,00	85.197.450,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	116.418.530,00	99.790.429,00	84.500.000,00	25.118.530,00	6.800.000,00
2038	8.067.897,00	89.038.100,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	118.698.976,00	103.631.079,00	84.500.000,00	27.398.976,00	6.800.000,00
2039	6.569.280,00	92.348.320,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	120.510.579,00	106.941.299,00	84.500.000,00	29.210.579,00	6.800.000,00
2040	5.460.714,00	96.022.040,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	123.075.733,00	110.615.019,00	84.500.000,00	31.775.733,00	6.800.000,00
2041	4.701.141,00	99.237.624,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	125.531.744,00	113.830.603,00	84.500.000,00	34.231.744,00	6.800.000,00
2042	3.736.278,00	104.823.108,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	130.152.365,00	119.416.087,00	84.500.000,00	38.852.365,00	6.800.000,00
2043	3.161.466,00	109.308.456,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	134.062.901,00	123.901.435,00	84.500.000,00	42.762.901,00	6.800.000,00
2044	2.607.183,00	111.764.548,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	135.964.710,00	126.357.527,00	84.500.000,00	44.664.710,00	6.800.000,00
2045	2.176.074,00	114.024.120,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	137.793.173,00	128.617.099,00	84.500.000,00	46.493.173,00	6.800.000,00
2046	1.539.675,00	115.882.832,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	139.015.486,00	130.475.811,00	84.500.000,00	47.715.486,00	6.800.000,00
2047	1.005.921,00	117.741.544,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	140.340.444,00	132.334.523,00	84.500.000,00	49.040.444,00	6.800.000,00
2048	636.399,00	119.353.076,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	141.582.454,00	133.946.055,00	84.500.000,00	50.282.454,00	6.800.000,00
2049	492.696,00	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	143.050.283,00	135.557.587,00	84.500.000,00	51.750.283,00	6.800.000,00
2050	246.348,00	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	142.803.935,00	135.557.587,00	84.500.000,00	51.503.935,00	6.800.000,00
2051	123.174,00	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	142.680.761,00	135.557.587,00	84.500.000,00	51.380.761,00	6.800.000,00
2052	20.529,00	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	142.578.116,00	135.557.587,00	84.500.000,00	51.278.116,00	6.800.000,00
2053	0,00	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	142.557.587,00	135.557.587,00	84.500.000,00	51.257.587,00	6.800.000,00

**Al riguardo**, per i profili di copertura, posto che la norma indica le risorse destinate alla compensazione degli oneri scaturenti dal riordino previsto della giustizia tributaria, puntualmente riassunte nella Tavola 10, per il triennio in gestione e a decorrere dal 2025, che è, in parte, prevista a valere delle risorse già previste a legislazione vigente, integralmente per il 2023-2025, e, per altra quota parte – rispettivamente, dal 2027 e dal 2026 – posta a carico delle autorizzazioni di spesa previste dalla normativa vigente per Fondo per gli interventi strutturali di politica economica<sup>8</sup> e per il Fondo per le esigenze indifferibili<sup>9</sup>, andrebbe confermata la disponibilità di tali fondi.

Nulla da osservare sulla copertura a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che il relativo capitolo (n. 1269) previsto in bilancio nello stato di previsione del MEF reca una dotazione di 84,5 milioni annui.

Ad ogni modo, si evidenzia che alcuni degli oneri, con particolare riferimento alle colonne A (Oneri ruolo ad esaurimento), B (Assunzioni nel nuovo ruolo organico dei magistrati tributari), H (Oneri sedi in carenza di Organico) indicati in Tabella 10 – qualificabili come "inderogabili" ex articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità e, pertanto, non compatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa – appaiono suscettibili di registrare una dinamica differenziata rispetto a quella prospettata dalla RT, ragion per cui andrebbero richieste conferme in merito agli oneri ivi indicati.

Sul punto, si rammenta che il secondo periodo del comma 1, dell'articolo 17 prevede che nel caso si verificano nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, si provveda alla compensazione dei relativi effetti finanziari ai sensi dei commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* del medesimo articolo.

Inoltre, andrebbero chiarite le ragioni per cui la previsione dell'autorizzazione di spesa relativa al sostenimento degli oneri inerenti allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla magistratura tributaria (colonna D della Tavola 10) è estesa alle annualità 2031 e 2032, quando invece le procedure di reclutamento dei magistrati del ruolo della giustizia tributaria è stabilito dalla norma si limitino al 2030.

#### **Articolo 4** ***(Disposizioni transitorie e finali)***

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere l), numero 2.2.), o) e p), nonché quelle di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, si applicano solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il comma 2 prevede invece che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e), si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e f), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

---

<sup>8</sup> La dotazione dello strumento in questione è individuata all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

<sup>9</sup> La dotazione dello strumento in questione è individuata dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 e successive modifiche e integrazioni.

n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

**La RT** evidenzia sul solo comma 3, che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 545/1992, venga stabilito il compenso spettante al giudice monocratico, al Presidente di sezione e al Presidente della Commissione tributaria. Certifica che, tenuto conto che l'importo da determinare con il suddetto decreto non potrà essere comunque superiore ai compensi variabili di cui al D.M. 24 marzo 2006, corrisposti attualmente per il deposito di un provvedimento collegiale, la norma in esame non introduce nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, in merito alla determinazione del compenso per il giudice monocratico sebbene la RT assicuri l'invarianza della spesa in quanto tale compenso non sarà comunque superiore a quelli previsti per i provvedimenti collegiali, in assenza di ulteriori informazioni, andrebbe valutato il livello di spesa totale che potrebbe comunque essere più alto considerando una maggiore celerità e quindi frequenza dei provvedimenti monocratici rispetto ai provvedimenti collegiali<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Ad esempio se fosse fissato il livello del compenso per provvedimento monocratico al 70 per cento di quello collegiale ma contemporaneamente raddoppiasse il numero dei provvedimenti la spesa totale sarebbe più alta (70 x 200=140).

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2022

[Elementi di documentazione n. 11/8](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura

"

[Elementi di documentazione n. 11/9](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, le imprese, il commercio, il turismo

"

[Elementi di documentazione n. 11/10](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche sociali

"

[Elementi di documentazione n. 11/11](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità

"

[Elementi di documentazione n. 11/12](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'ambiente

"

[Nota di lettura n. 318](#)

**A.S. 2597:** "Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 319](#)

**A.S. 2633:** "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 314](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (**Atto del Governo n. 382**)

"

[Nota di lettura n. 317](#)

Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (**Atto del Governo n. 392**)

"

[Nota di lettura n. 320](#)

**A.S. 2646:** "Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"

"

[Nota di lettura n. 321](#)

**A.S. 2653:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Lug 2022

[Nota di lettura n. 322](#)

**A.S. 2668:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>